

Legge federale sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza nell'ambito del DATEC

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 22 ottobre 2003¹,
decreta:

I

Le seguenti leggi federali sono modificate come segue:

1. Legge federale del 20 dicembre 1957² sulle ferrovie

Art. 10a (nuovo)

I.a Tasse
di vigilanza

¹ Per coprire le spese di vigilanza non coperte da emolumenti (art. 94), il Consiglio federale può prevedere che dalle imprese sottoposte a vigilanza venga riscossa annualmente una tassa di vigilanza.

² La tassa di vigilanza viene riscossa in base alle spese di vigilanza dell'anno precedente. Nel calcolarla vengono in particolare considerati il genere di impresa, il genere e il numero di edifici, gli impianti, i mezzi di trasporto e le loro capacità di trasporto nonché la lunghezza e l'impostazione degli impianti di infrastruttura.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità. Definisce in particolare le spese di vigilanza computabili.

Art. 94

IV. Emolumenti
e tasse di priva-
tiva

Il Consiglio federale determina quali emolumenti e tasse devono essere riscossi nell'esecuzione della presente legge.

Art. 95 cpv. 2–4

² Gli articoli 10 e 94 nonché i capi VI, VII e IX della presente legge si applicano per analogia alle linee di autobus e di trolleybus concessionarie, sempre che non servano esclusivamente il traffico locale o di escursione.

¹ FF 2003 6765

² RS 742.101

³ Gli articoli 10a, 88, 89 e 94 si applicano per analogia alle imprese filoviarie.

⁴ Gli articoli 10a, 88, 89 e 94 si applicano per analogia alle imprese di teleferiche, seggiovie, ascensori e slittovie, titolari di una concessione federale.

2. Legge federale del 18 giugno 1993³ sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportare su strada (Legge sul trasporto viaggiatori)

Art. 2d Tassa di privativa (*nuovo*)

¹ Per il rilascio, il rinnovo o l'estensione del diritto di trasportare viaggiatori, che garantisce una protezione dalla concorrenza e che concerne le offerte non ordinate dagli enti pubblici, viene riscossa una tassa di privativa.

² Nel calcolare la tassa vengono considerati la capacità di trasporto e il valore economico del diritto accordato.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Titolo prima dell'art.15a

Sezione 3a: Emolumenti

Art. 15a

¹ L'Ufficio federale riscuote emolumenti per le sue prestazioni di servizio e le sue decisioni.

² Il Consiglio federale determina le aliquote degli emolumenti.

3. Legge federale del 21 dicembre 1948⁴ sulla navigazione aerea

Art. 6b (nuovo)

Emolumenti
e tassa di
vigilanza

¹ L'Ufficio federale riscuote emolumenti per le sue prestazioni di servizio e le sue decisioni.

² Per coprire le spese di vigilanza non coperte da emolumenti, il Consiglio federale può prevedere che dalle imprese sottoposte a vigilanza venga riscossa annualmente una tassa di vigilanza.

³ RS 744.10

⁴ RS 748.0

³ La tassa di vigilanza viene riscossa in base alle spese di vigilanza dell'anno precedente. Nel calcolarla si considerano il peso e il genere di impiego degli aeromobili e il numero delle persone impiegate dall'impresa.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità. Definisce in particolare le spese di vigilanza computabili e determina le aliquote degli emolumenti.

Art. 32a (nuovo)

Tasse di concessione per i voli di linea

¹ Per esercitare il diritto di effettuare voli di linea conformemente alla concessione di rotte viene riscossa una tassa di concessione annuale.

² Nel calcolare la tassa vengono considerati il numero di passeggeri e di merci dell'anno precedente.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità.

Art. 36a^{bis} (nuovo)

Tasse di concessione per gli aeroporti

¹ Per esercitare il diritto all'esercizio di un aeroporto viene riscossa una tassa di concessione annuale.

² Nel calcolare la tassa vengono considerati il numero di passeggeri e di merci dell'anno precedente.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità.

4. Legge federale del 4 ottobre 1963⁵ sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta)

Art. 20a (nuovo)

Emolumenti e tassa di vigilanza

¹ L'Ufficio federale e terzi addotti riscuotono emolumenti per le loro prestazioni di servizio e le loro decisioni.

² Per coprire le spese di vigilanza non coperte da emolumenti, il Consiglio federale può prevedere che dalle imprese sottoposte a vigilanza venga riscossa annualmente una tassa di vigilanza.

³ La tassa di vigilanza viene riscossa in base alle spese di vigilanza dell'anno precedente. Essa si compone di un emolumento di base e di un supplemento in funzione della lunghezza della rete di condotte dell'impresa sottoposta a vigilanza.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità. Definisce in particolare le spese di vigilanza computabili e determina le aliquote degli emolumenti.

5. Legge federale del 24 giugno 1902⁶ concernente gli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (Legge sugli impianti elettrici)

Art. 26a (nuovo)

¹ L'Ufficio federale e terzi addotti riscuotono emolumenti per le loro prestazioni di servizio e le loro decisioni.

² Per coprire le spese di vigilanza non coperte da emolumenti, il Consiglio federale può prevedere che dalle imprese sottoposte a vigilanza venga riscossa annualmente una tassa di vigilanza.

³ La tassa di vigilanza viene riscossa in base alle spese di vigilanza dell'anno precedente. Nel calcolarla vengono considerati la lunghezza della relativa rete di condotte e il numero di trasformatori dell'impresa sottoposta a vigilanza.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le modalità. Definisce in particolare le spese di vigilanza computabili e determina le aliquote degli emolumenti.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁶ RS 734.0